

n. 9-1/2023 Ruolo Procedimento Unitario

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VERBANIA

riunito in composizione collegiale in persona dei sigg.ri magistrati:

dott. Claudio Michelucci Presidente rel.

dott.ssa Maria Cristina Persico Giudice

dott.ssa Vittoria Mingione Giudice

nel procedimento R.G. N. 9-1/2023

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento avente ad oggetto l'apertura della liquidazione controllata
promossa in proprio da

PARAVATI Antonio, (c.f. PRVNTN75T18D332O), nato a Domodossola il 18.12.1975,
residente in Domodossola, Via Bologna n. 3, rappresentato e difeso dall'Avv. Angela
Tripodi del Foro di Verbania, giusta procura agli atti

DEBITORE

visto il ricorso depositato in data 1.3.2023, con il quale PARAVATI Antonio ha chiesto che
venga aperta la propria liquidazione controllata;

vista la documentazione prodotta;

ritenuto che sussistono tutti i presupposti per l'apertura della liquidazione controllata, in
quanto:

A) sussiste la competenza di questo Tribunale dal momento che l'istante è residente a
Domodossola e ha, quindi, il centro degli interessi principali, ai sensi dell'art. 27, co. 2 e 3,
CCI in un Comune ricompreso nella competenza territoriale del Tribunale di Verbania;

B) sussiste la legittimazione dell'istante ai sensi degli artt. 2, co. 1, lett c) e 269 CCI in quanto
il debitore non risulta assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione
coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi
speciali per il caso di crisi o insolvenza;

C) al ricorso al ricorso è stata allegata una relazione, redatta dall'OCC, che espone una
valutazione sulla completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a corredo
della domanda e che illustra la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del
debitore;



D) sussiste il requisito di cui all'art. 270 co. 1 CCI, non essendo state avanzate domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV;

E) è da opinarsi, che nella specie, ricorra una situazione di sovraindebitamento ai sensi dell'art. 2, co. 1, lett c), desumibile dalla relazione dell'OCC e dalle dichiarazioni confessionarie rese dal debitore nel ricorso;

F) ai sensi dell'art. 270, comma 5, e 150 CCI, dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione controllata nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la liquidazione controllata, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura;

rilevato che il ricorrente si dichiara disponibile a mettere a disposizione dei creditori l'importo mensile di € 430 per tre anni, indicando che il suo patrimonio è composto unicamente dai propri redditi da lavoro;

rilevato che deve darsi continuità all'indirizzo già emerso nella vigenza della l. 3/2012 circa l'ammissibilità della (allora) liquidazione del patrimonio anche ove il debitore non fosse titolare di beni mobili o immobili e mettesse a disposizione del ceto creditorio unicamente dei futuri redditi derivanti dalla propria attività lavorativa o professionale, al netto di quanto necessario al mantenimento personale, per l'intera durata della procedura, anche alla luce del nuovo CCII, facendo leva, da un lato, sul tenore letterale dell'art. 233 lett. d) laddove si prevede che la procedura si chiuda quando non possono essere pagate nemmeno in parte le spese di giustizia e le spese in prededuzione (e dunque ove nulla è stato liquidato e non c'è alcun attivo) posto che la possibilità di chiusura senza distribuzione, e dunque senza attivo, presuppone l'apertura della procedura; d'altro canto l'art. 2 lett. c) considera assoggettato al sovraidebitamento *"ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero alla liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedura liquidatorie"* senza preclusioni soggettive (cfr. Tribunale di Verona 20.9.2022; Tribunale di Genova 22.8.2022). Nella specie, d'altronde, le prospettive della liquidazione secondo la proposta formulata non sono tali da escludere ogni utilità per i creditori, non risultando i proventi dell'attività lavorativa del ricorrente interamente assorbiti dalle spese della procedura;

rilevato che in ordine all'ammontare del reddito mensile da lasciare nella disponibilità del debitore, il relativo provvedimento sarà adottato dal Giudice relatore previa istanza e parere del Liquidatore;

ritenuto, in definitiva, che sussistano i presupposti di cui all'art. 269 CCI e che debba emettersi sentenza ex art. 270 CCI;

PQM

visti gli artt. 2, 269 e 270 CCI;

DICHIARA l'apertura della liquidazione controllata del debitore **PARAVATI Antonio, c.f.: PRVNTN75T18D332O, nato a Domodossola il 18.12.1975, residente in Domodossola, Via Bologna n. 3**

NOMINA Giudice delegato il dott. Claudio Michelucci;



NOMINA Liquidatore l'OCC, il dott. Federico TERZIOTTI;

ordina al debitore il deposito entro sette giorni dell'elenco dei creditori;

assegna ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato termine di giorni sessanta entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al Liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201;

ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione; il provvedimento è titolo esecutivo ed è posto in esecuzione a cura del liquidatore;

dispone, a cura del Liquidatore, l'inserimento della sentenza nel sito internet del tribunale;

ordina al Liquidatore, ove vi siano nel patrimonio del debitore beni immobili o beni mobili registrati, la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti;

rimette al GD la determinazione dell'ammontare del reddito mensile da lasciare nella disponibilità del debitore, previa istanza e parere del Liquidatore;

dispone, altresì, che il Liquidatore in prossimità del decorso dei tre anni previsti dall'art. 282 CCII trasmetta ai creditori una relazione in cui prenda posizione sulla sussistenza delle condizioni per l'esdebitazione e recepisca le eventuali osservazioni dei creditori, per poi prendere posizione su di esse e depositare una relazione finale alla scadenza del triennio ai fini di cui all'art. 282 CCII;

dispone che a cura della Cancelleria la presente sentenza sia notificata al debitore e comunicata al Liquidatore e, a cura di quest'ultimo, sia notificata ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione.

Così deciso in Verbania nella camera di consiglio del 13.3.2023

Il Presidente rel.

Dott. Claudio Michelucci

